REGOLAMENTO (CEE) N. 1734/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno precisare la definizione di campagna viticola riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (5),

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento precitato una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1991/1992;

considerando che la durata dei contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti, di cui all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma del regolamento precitato, può rivelarsi inadeguata in funzione delle peculiarità delle varie campagne; che è pertanto opportuno disporre che la durata dei contratti sia stabilita dalla Commissione;

considerando che la situazione attuale permette l'immissione sul mercato dei prodotti oggetto dei contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1990/1991;

considerando che per quanto riguarda l'alcole è necessario poter disporre di prodotti omogenei, di qualità elevata e uniforme e che è pertanto opportuno stabilire una definizione dell'alcole greggio conferito all'intervento;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1990/1991; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che la ridefinizione delle categorie di vini in Germania ha condotto alla creazione della categoria Eiswein raggruppando prodotti che, prima, erano dispersi tra più categorie di vini figuranti tra quelli il cui tenore in anidride solforosa può, per deroga, raggiungere 400 mg al litro; che è necessario includere i vini Eiswein nell'elenco dei vini beneficiari della deroga precitata;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1990/1991 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali ed al loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stato necessario organizzare studi con la partecipazione di esperti indipendenti e che non è stato possibile ancora portare a termine tali studi;

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza, appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. La campagna viticola per i prodotti di cui al paragrafo 2, in appresso denominata "campagna", inizia il 1° settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.»

2) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1990 è sostituita dal 31 agosto 1992.

3) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Entro la fine della campagna 1991/1992, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio,

(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 80.
(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1992/1993.»

4) Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Anteriormente al 1° settembre 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata, se del caso, da proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera su tali proposte a maggioranza qualificata, si pronuncia nel 1992 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»

5) All'articolo 32:

— al paragrafo 3:

a) il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati sono conclusi per un periodo che deve essere determinato e che termina al massimo il 15 settembre successivo alla loro conclusione.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso, per la campagna 1990/1991, un contratto di magazzinaggio a lungo termine possono domandare la risoluzione di detti contratti. In questo caso, l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.»;

— il testo del paragrafo 5, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) sono stabiliti il periodo di cui al paragrafo 3, secondo comma e le altre modalità di applicazione del presente articolo.»

6) All'articolo 35:

— il testo del paragrafo 6, primo comma, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché:

i) abbia un titolo alcolometrico di almeno 92% vol e

ii) risponda ad una definizione da stabilire, a decorrere dalla messa in applicazione di detta definizione.»;

— al paragrafo 7, secondo comma, è aggiunto il trattino seguente:

«— la definizione di cui al paragrafo 6, primo comma, secondo trattino, punto ii).»

7) All'articolo 36:

— il testo del paragrafo 4, primo comma, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché:

i) abbia un titolo alcolometrico di almeno 92% vol e

ii) risponda ad una definizione da stabilire, a decorrere dalla messa in applicazione di detta definizione.»;

— al paragrafo 5, secondo comma è aggiunto il trattino seguente:

«— la definizione di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, punto ii).»

8) All'articolo 39:

— il testo del paragrafo 3, terzo e quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Fino al termine della campagna 1991/1992:

— la percentuale uniforme è fissata a 85%,

— le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1992/1993 la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa:

— la percentuale uniforme, tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa;

— le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.»;

— il testo del paragrafo 7, primo comma, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché:

i) abbia un titolo alcolometrico non inferiore al 92% vol e

ii) risponda ad una definizione da stabilire, a decorrere dalla messa in applicazione di detta definizione.»;

— al paragrafo 8 è aggiunto il trattino seguente:

«— la definizione di cui al paragrafo 7, primo comma, secondo trattino, punto ii).»;

— il testo del paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

«10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne dal 1985/1986 al 1991/1992, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo Stato membro, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»;

— il testo del paragrafo 11, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«11. Se nelle campagne dal 1987/1988 al 1991/1992 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano secondo la procedura prevista all'articolo 83 le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.»;

— il testo del paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

«12. Prima della fine della campagna 1991/1992, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.»

9) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1991/1992, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fiassato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.»

10) All'articolo 65:

— nel paragrafo 2, lettera d), il termine «Eiswein» è inserito dopo «Trockenbeerenauslese»;

— il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

— «5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1992, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, corredata, se del caso, da proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1° settembre 1992.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1991, fatta eccezione:

— dell'articolo 1, punto 2) che è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990,

— dell'articolo 1, punto 5), primo trattino, lettera b), che è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY